



Statuto IAO

v.2020.1.0

PREMESSA

Il presente Statuto viene redatto anche in applicazione della Legge 24-2017, art. 5 e del Decreto Attuativo del 2 agosto 2017, reso esecutivo dalla G.U. n.186 del 10 agosto 2017.

Lo Statuto recepisce inoltre le obbligazioni prescritte all'art.2 del suddetto Decreto che si riporta integralmente nell'appendice "A".

Art. 1 - DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE

È costituita, ai sensi del Decreto Attuativo (di seguito "DA"), art. 2, comma 2, lettera b) una libera, autonoma ed indipendente Società Scientifica denominata "Italian Academy of Osseointegration" (IAO) - "Accademia Italiana di Osteointegrazione".

Essa ha finalità scientifiche, è apolitica, apartitica, senza finalità sindacali e di lucro (art. 2 DA, comma 2, lettere c), g)

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

La Società' svolge e promuove, nell'ambito del territorio nazionale e internazionale, attività didattica, di studio, di ricerca scientifica e di divulgazione nel campo dell'Implantologia Osteointegrata con particolare riguardo agli aspetti di Chirurgia Orale e Riabilitazione Orale art. 2 DA, comma 2, lettera e). Ciò verrà perseguito attraverso il sostegno alla ricerca scientifica, l'organizzazione di attività di formazione nell'ambito dell'educazione continua, la formulazione o la collaborazione alla formulazione di linee guida per l'attività professionale, la sensibilizzazione della popolazione mediante la divulgazione d'informazioni scientificamente corrette.

Per tali fini la Società si propone di:

- organizzare congressi, corsi di aggiornamento e formazione, convegni e incontri;
- istituire borse di studio, concorsi, premi;
- favorire scambi culturali anche con l'estero;
- attuare ogni altra iniziativa che contribuisca al progresso scientifico ed al miglioramento del livello professionale nel campo della Implantologia



Osteointegrata, della Chirurgia Orale e della Riabilitazione estetica e funzionale del cavo orale.

La Società, per il raggiungimento di queste finalità, favorirà tutte le possibili cooperazioni con istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali.

La Società prevede inoltre la *”massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell’Ente attraverso : indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli organismi associativi nonché delle modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi deliberano”*DA, art 2, comma 2) lettera d).

Art. 3 - SEDE

La Società ha sede presso il Presidente in carica.

Per il primo esercizio sociale la sede è fissata in Como alla via Giulio Rubini, 22.

Art. 4 - MEZZI ECONOMICI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

La Società provvede alle proprie necessità finanziarie mediante:

- le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo in maniera differenziata per le varie categorie di Soci. Tali quote sono personali ed in nessun modo trasmissibili ad altri soggetti;
- i contributi volontari e le oblazioni dei Soci, Enti privati e pubblici, Associazioni, persone fisiche e giuridiche.

L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

Il bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite, rappresentate e classificate per entità e natura, relative all’esercizio finanziario dell’anno successivo.

Il bilancio consuntivo riporta la situazione finanziaria dell’Associazione ed indica tutte le entrate e le uscite relative all’anno precedentemente conclusosi.

Art. 5 - DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell’Assemblea dei Soci Attivi.



Tale delibera dovrà essere presa con il parere favorevole di almeno i tre quarti (75%) dei Soci Attivi aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci Attivi avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, compreso il Fondo di Riserva Economico (FRE), ad Enti, Associazioni o Società aventi analoghe finalità.

Art. 6 - SOCI

Gli aderenti alla IAO sono:

- Soci Fondatori;
- Soci Attivi;
- Soci Onorari;
- Soci Ordinari;
- Soci Juniores;
- Soci Studenti;

I titoli, le qualifiche e le modalità per accedere alle diverse categorie di Soci sono riportati nel Regolamento.

Ai sensi del “DA”, art.2, comma 2, lettera f), possono essere ammessi in qualità di Soci *“senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero – professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la società o l’associazione rappresenta”*

Art. 7 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono Organi della Società:

1. L'Assemblea Generale
2. L'Assemblea dei Soci Attivi
3. Il Consiglio Direttivo
4. La Commissione Accettazione Soci
5. La Commissione Scientifico Culturale (“DA”, art. 2, lettera j)
6. La Commissione Giovani
7. La Commissione Comunicazione
8. Il Collegio dei Revisori dei Conti
9. Il Collegio dei Probiviri



10. Il Collegio dei Soci Fondatori

Per tutte le predette cariche sociali ai sensi del “DA”, art. 2), comma 2), lettera k), è esclusa qualsiasi forma di retribuzione.

1. L'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale hanno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla Società e in regola con il pagamento delle quote sociali (“DA”, art. 2), comma 2), lettera f).

Nel corso dell'Assemblea Generale il Presidente della Società deve illustrare l'attività annualmente svolta dalla Società, i risultati ottenuti e i programmi futuri.

Alla stessa Assemblea possono essere sottoposte tutte le questioni sulle quali il Consiglio Direttivo della Società ritenga opportuno acquisire il parere, ancorché non vincolante, dei Soci.

L'Assemblea Generale, da tenersi in convocazione unica, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.

2. L'Assemblea dei Soci Attivi

L'Assemblea dei Soci Attivi è costituita dai Soci Attivi che risultano in regola con il pagamento della quota associativa (“DA”, art.2), comma 2), lettera f).

Ai sensi del “DA, art.2). comma 2), lettera d), l'Assemblea dei Soci Attivi è valida, in prima convocazione, con l'intervento in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e/o rappresentati.

Per la delibera avente per oggetto lo Scioglimento della Società l'Assemblea dei Soci Attivi sarà valida, in prima convocazione o in seconda convocazione, solo con l'intervento in proprio o per delega di almeno i tre quarti (75%) degli aventi diritto.

Per le delibere aventi per oggetto modifiche dello Statuto l'Assemblea dei Soci Attivi sarà valida, in prima convocazione, con l'intervento di almeno i tre quarti degli aventi diritto in proprio o per delega o, in seconda convocazione, con l'intervento in proprio o per delega di almeno la metà (50%) più uno degli aventi diritto di voto.



Per le delibere aventi per oggetto modifiche del Regolamento l'Assemblea sarà valida, in prima convocazione, con l'intervento in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto o, in seconda convocazione, con l'intervento in proprio o per delega di almeno la metà (50%) più uno degli aventi diritto al voto. In ogni caso nessun Socio Attivo avente diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci Attivi può essere portatore di più di una delega.

Ciascun Socio Attivo ha diritto ad un voto oltre a quello che eventualmente gli spetta da delega.

3. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, “*che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione*” (DA, art.2, comma 2, lettera m), eletti con la procedura e le modalità previste dal Regolamento, ai sensi del “DA”, art.2) comma 2), lettera d, oltre alla presenza di un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti sette membri:

- a. Il Presidente del biennio in corso;
- b. Il Presidente Eletto per il biennio successivo a quello in corso;
- c. Il Presidente Eletto per il 2° biennio successivo a quello in corso
- d. Il Vice-Presidente
- e. Il Tesoriere;
- f. I due consiglieri;

Nel Consiglio Direttivo è presente anche un Segretario che non ha la qualifica di membro del Consiglio Direttivo, non è eletto dall'Assemblea dei Soci Attivi ma è nominato dal Presidente del Consiglio e non ha diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riserva ad altri Organi della Società, indirizza l'attività della Società al perseguimento degli scopi istituzionali, organizza il Congresso Annuale ed i Corsi di Aggiornamento.



a. **Il Presidente del biennio in corso**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società ed è autonomo ed indipendente ai sensi del DA, art.2, comma 2, lettera b). Ai sensi del “DA”, art.2), comma 2), lettera m), non deve aver subito *sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione*.

b. **Il Presidente eletto per il biennio successivo a quello in corso.**

Il Presidente Eletto per il biennio successivo a quello in corso diviene automaticamente Presidente del Consiglio Direttivo al termine del suo mandato di due anni. Il Presidente Eletto per il biennio successivo a quello in corso definisce la strategia del suo futuro mandato quale Presidente con l’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci Attivi è autonomo ed indipendente ai sensi del DA, art.2, comma 2, lettera b). Ai sensi del “DA”, art.2), comma 2), lettera m), non deve aver subito *sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione*.

c. **Il Presidente Eletto per il secondo biennio successivo a quello in corso**

Il Presidente Eletto per il secondo biennio successivo a quello in corso diviene automaticamente Presidente del Consiglio Direttivo al termine del suo mandato di quattro anni (due come Presidente eletto per il secondo biennio successivo a quello in corso e due come Presidente eletto per il biennio successivo a quello in corso). Il Presidente Eletto per il secondo biennio successivo a quello in corso definisce la strategia del suo futuro mandato quale Presidente con l’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci Attivi è autonomo ed indipendente ai sensi del DA, art.2, comma 2, lettera b). Ai sensi del “DA”, art.2), comma 2), lettera m), non deve aver subito *sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione*.

d. **Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nella gestione dell’attività associativa e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, è autonomo ed indipendente ai sensi del DA, art.2, comma 2, lettera b). Ai sensi del “DA”, art.2), comma 2), lettera m), non deve aver subito *sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione*.



e. **Il Tesoriere**

Il Tesoriere controlla la gestione del patrimonio economico della Società affidata per contratto ad una Società di Servizi con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

f. **I Consiglieri**

I Consiglieri partecipano di diritto alla composizione di Comitati e/o Commissioni di lavoro istituiti e insediati con delibera del Consiglio Direttivo e assumono il coordinamento dei suddetti Comitati e/o Commissioni.

Il **Segretario** ha la responsabilità delle funzioni di segreteria nell'Assemblea Generale, in quella dei Soci Attivi e nelle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali.

4. La Commissione Accettazione Soci

La Commissione Accettazione Soci è composta da cinque Membri, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi ("DA" art.2, comma 2, lettera d) fra i suoi Componenti aventi almeno quattro anni d'anzianità come Soci Attivi oltre quello in corso (considerando anche gli anni di appartenenza alla SIO e SICOI).

La Commissione Accettazione Soci controlla, studia e discute con il candidato a Socio Attivo la documentazione presentata le cui modalità sono riportate nel Regolamento.

5. La Commissione Scientifico Culturale

È composta da cinque Membri, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi ("DA" art.2, comma 2, lettera d) fra i suoi Componenti aventi almeno due anni d'anzianità oltre quello in corso (considerando anche gli anni di appartenenza alla SIO e SICOI).

La Commissione Scientifico Culturale svolge una funzione di "verifica e controllo della qualità delle attività svolte" dall'Associazione "e della produzione tecnico - scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale" (DA art.2, lettera j); coadiuva il Presidente ed il Presidente Eletto nell'organizzazione e selezione delle attività culturali, di formazione e di aggiornamento dell'Associazione.



6. La Commissione Giovani

La Commissione Giovani è composta da tre membri, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi ("DA" art.2, comma 2, lettera d) e scelti fra i suoi componenti aventi almeno due anni di anzianità oltre quello in corso (considerando anche gli anni di appartenenza alla SIO e SICOI), più due membri under 38 scelti tra gli associati IAO in occasione della prima convocazione della Commissione dai tre membri effettivi.

La Commissione Giovani ha lo scopo di organizzare corsi di formazione, creare networks nazionali ed internazionali al fine di pubblicizzare e promuovere la IAO fra i giovani neolaureati, creare in occasione dei congressi spazi ad hoc per giovani mettendo a disposizione per gli stessi premi e/o borse di studio, svolgere indagini presso il territorio e le Università al fine di comprendere le esigenze dei giovani creando poi programmi specifici e manifestazioni per questi ultimi.

La Commissione Giovani formula proposte da sottoporre al vaglio ed alla decisione del Consiglio Direttivo.

7. La Commissione Comunicazione

La Commissione Comunicazione è composta da tre membri tutti eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi ("DA" art.2, comma 2, lettera d) e scelti fra i suoi componenti aventi almeno due anni di anzianità oltre quello in corso (considerando anche gli anni di appartenenza alla SIO e SICOI).

La Commissione Comunicazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare la comunicazione informando con newsletters bimestrali i soci attivi circa l'attività svolta e da svolgere dall'Associazione e circa i progetti di quest'ultima, comunicando anche le relative scadenze.

Ha inoltre lo scopo di pubblicare l'attività "*scientifica attraverso il sito web della Società o Associazione aggiornato costantemente*" (DA, art.2, comma 2, lettera h).

Tale Commissione organizza la "sessione poster" tenendo tutti i contatti con le varie sedi universitarie italiane e straniere e con ricercatori e clinici che svolgono la libera professione.



La comunicazione di cui sopra dovrà essere rivolta anche a coloro che, seppur non associati alla IAO, esercitano la professione medico – odontoiatrica, coordinandosi con la Segreteria amministrativa.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi ("DA" art.2, comma 2, lettera d) fra i suoi Componenti aventi almeno due anni d'anzianità oltre quello in corso (considerando anche gli anni di appartenenza alla SIO e SICOI).

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economica, finanziaria e contabile della Società, con diritto di accesso, esame e studio a qualsivoglia documento inerente la gestione economica associativa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha *"l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti"* (DA, art.2, comma 2, lettera l).

9. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci Attivi ("DA" art.2, comma 2, lettera d) fra i suoi Componenti aventi almeno quattro anni d'anzianità oltre quello in corso (considerando anche gli anni di appartenenza alla SIO e SICOI).

Il Collegio dei Probiviri su richiesta di qualsiasi Socio IAO esprime il parere sul comportamento di un Socio che si renda colpevole di infrazione alle norme dello Statuto e/o del Regolamento e/o del Codice Etico e/o di comportamento contrastante con gli scopi della Società e/o di violazione dell'etica professionale nei confronti di un altro Socio (DA, art.2, comma 2, lettera i).

10. Il Collegio dei Soci Fondatori e dei Past-President IAO

Il Collegio dei Soci Fondatori e dei Past-President IAO è composto da tutti coloro che abbiano rivestito la carica di Soci Fondatori e di Presidente della Società.

Il Collegio dei Soci Fondatori e dei Past-President IAO ha una funzione consultiva in ordine a questioni di rilevante importanza associativa sottoposte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci Attivi.



Art. 8 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della Società deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci Attivi con l'intervento di almeno i tre quarti (75%) degli aventi diritto di voto (in proprio o per delega).

In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci Attivi determina anche le modalità della liquidazione e la destinazione dei fondi residui secondo le vigenti norme di Legge.

Art. 9 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto tra i suoi Organi Direttivi ed i Soci, saranno deferite al Collegio dei Probiviri che agirà quale Organo arbitrate in qualità di amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità, fermo il rispetto del contraddittorio.

Nel caso la controversia non fosse risolvibile in via arbitrale ne verrà investito il Foro della Città sede della Società.

Art. 10 - DISCIPLINA RESIDUALE

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto e nel Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Art. 11 - NORMA TRANSITORIA

La previsione della nuova figura di Presidente Eletto per il secondo biennio successivo a quello in corso e di un ulteriore Consigliere, quali membri aggiuntivi del Consiglio Direttivo di cui all'art.3. punti c) f) del presente Statuto avrà decorrenza dal 01.01.2021

Per il biennio 2021-2022 sarà necessaria sia l'elezione del Presidente Eletto per il biennio successivo a quello in corso, sia quella del Presidente Eletto per il secondo biennio successivo a quello in corso.